



Interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

D.L. 5/2024 / A.C. 1658

Dossier n° 66 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
30 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1658
D.L.	5/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	19 gennaio 2024
assegnazione:	22 gennaio 2024
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario; l'applicazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale; l'esecuzione anticipata del contratto; l'applicazione delle disposizioni del Codice del processo amministrativo per le controversie relative alle infrastrutture strategiche e specifiche deroghe normative.

Il **comma 1** prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un **Commissario straordinario** con il compito di procedere alla **urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi** connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Si dispone che per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario **può avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali;
- delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato;
- nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2** prevede che l'**affidamento degli appalti** di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario avvenga con la **procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara** (art. 76 del Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 36/2023).

Il **comma 3** prevede per gli affidamenti indicati al comma 2 l'**esecuzione anticipata del contratto**, prima della stipula.

Il **comma 4** reca **disposizioni in materia di processo amministrativo**, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'art. 125 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010).

Il **comma 5** dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in **deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 2** autorizza per l'anno **2024** la spesa di **18.050.000 euro** per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario di cui all'articolo 1, provvedendo alla **copertura** di tali oneri.

L'**articolo 3** disciplina l'**entrata in vigore** del presente decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2024 e pertanto è entrato in vigore il 20 gennaio.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 7 commi 1 rinvia, per l'attuazione delle disposizioni, ad 1 provvedimento successivo; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1, al comma 1**, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024; *al riguardo, si osserva che la disposizione citata opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.*

Il **comma 5** del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; *in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio la portata delle deroghe sopra richiamate (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1474 di conversione del decreto-legge n. 140 del 2023).*